



Associazione Amici di Maratea

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS) e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: "**Amici di Maratea ETS**", con il motto *Semper in Illis*, con sede legale nel Comune di Maratea (PZ). L'indirizzo della sede viene stabilita con verbale del Comitato esecutivo e non costituisce variazione statutaria inoltre potrà essere alla bisogna trasferita. Al momento essa è in Maratea (PZ) alla via Strada Sant'Elia, 51; è prevista la possibilità di aprire sedi operative in altre zone sempre con delibera del Comitato esecutivo. La durata è illimitata. Si precisa che la denominazione di ETS potrà essere spesa solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione potrà anche essere raggiunta all'indirizzo pec
associazioneamicimaratea@pec.it

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di prendere attivo interesse al bene civico, ambientale, culturale, sociale della comunità di riferimento, nello specifico quella di Maratea, di promuovere libera ed aperta discussione degli argomenti di interesse politico, escludendo la politica di parte ed il settarismo, incoraggiare ogni attività di servizio, di promuovere la cultura, l'aggregazione sociale, la difesa delle tradizioni e dell'ambiente, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (CTS), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. E art. 5 CTS), da svolgere mediante dibattiti, passeggiate ecologiche, ecc.;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. F art. 5 CTS), da effettuare attraverso azioni di pulizia delle spiagge, del mare, del territorio; ma anche con dibattiti, ecc.;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali (lett. I art. 5 CTS); da effettuare attraverso pubblicazioni, concorsi di pittura e fotografia, ecc.;
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso (art. 5 CTS), da svolgere mediante organizzazione di visite guidate, dibattiti, ecc.;
5. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. T art. 5 CTS); da svolgere mediante tornei di giochi (a titolo esemplificativo di tennis, di burraco, raccolta fondi, ecc (a livello sempre amatoriale e non professionale);
6. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli (lett. V art. 5 CTS), da svolgere attraverso dibattiti e sensibilizzazioni diverse quali

Via Strada Sant'Elia
CAP 85046 Maratea (PZ)
associazioneamicimaratea@gmail.com
P.IVA 91002650769



Associazione Amici di Maratea

- promozione di convegni e dibattiti;
7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. W art. 5 CTS), da svolgere attraverso dibattiti e sensibilizzazioni ad hoc coinvolgendo personaggi della cultura e opinionisti;
 8. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati (lett. Z art. 5 CTS), e ciò anche in partenariato con altre associazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I principi fondanti dell'Associazione sono l'apoliticità, la democraticità della struttura, l'efficacia organizzativa, l'economicità di gestione (efficienza), la trasparenza economica ed il rispetto della volontà dei Soci.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti gli enti del Terzo settore, o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (Comitato esecutivo) una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica se posseduto;
- la sottoscrizione del modulo privacy;
- la conoscenza ed accettazione integrale del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, in ipotesi di mancata pronuncia

Via Strada Sant'Elia
CAP 85046 Maratea (PZ)
associazioneamicimaratea@gmail.com
P.IVA 91002650769



Associazione Amici di Maratea

in detti termini si applicherà il principio del silenzio assenso ed il richiedente si riterrà associato a tutti gli effetti. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo in caso di recesso. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si distinguono in Ordinari e Onorari.

Sono **soci Ordinari** le persone fisiche e gli ETS che ne hanno fatto richiesta e sono stati accettati nel consesso degli associati secondo le modalità esposte ed hanno diritto di voto anche se non in regola con pagamento della quota associativa quantomeno finché non cancellati dal libro dei soci.

Sono **soci Onorari** quelli nominati dal Comitato Esecutivo tra persone di chiara fama. Non sono vincolati al versamento del contributo associativo e non hanno diritto di voto, salvo il caso in cui vengano chiamati a far parte dell'esecutivo.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi ed esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione, se esistenti;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate fatte nell'interesse dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea ovvero nel maggior importo ritengano secondo coscienza e possibilità versare per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o non in regola con il versamento della quota associativa da oltre 12 mesi, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, al

Via Strada Sant'Elia
CAP 85046 Maratea (PZ)
associazioneamicimaratea@gmail.com
P.IVA 91002650769



Associazione Amici di Maratea

quale è consentita la possibilità di reclamo al Comitato esecutivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso da parte del socio è immediatamente efficace e determina la sua cancellazione dal Libro soci da parte dell'organo amministrativo con pari decorrenza.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (nominato al verificarsi delle condizioni di cui art. 30 del D. Lgs 117/17);
- l'Organo di Revisione Legale (nominato al verificarsi delle condizioni di cui art. 31 del D. Lgs 117/17);
- i Proviviri.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque (5) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata per posta ordinaria e/o elettronica (e-mail), contenente il luogo, la data, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero alla mail fornita.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il

Via Strada Sant'Elia
CAP 85046 Maratea (PZ)
associazioneamicimaratea@gmail.com
P.IVA 91002650769



Associazione Amici di Maratea

- soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, se non diversamente previsto altrove;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dal l'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno il termine di 24 ore.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3 / 4 degli associati in prima convocazione mentre in la seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Per l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 3 / 4 degli associati in prima convocazione mentre in la seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Per l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8 (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Comitato Esecutivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

Via Strada Sant'Elia
CAP 85046 Maratea (PZ)
associazioneamicimaratea@gmail.com
P.IVA 91002650769



Associazione Amici di Maratea

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Comitato Esecutivo è composto da sei a nove membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci, per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Per essi si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Comitato esecutivo elegge nel proprio seno un Presidente e uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere; le ultime due cariche (Segretario e Tesoriere) possono essere cumulabili.

Il Presidente con il Tesoriere o con il Segretario-Tesoriere ha la facoltà di effettuare (con uso disgiunto delle firme) operazioni di versamento e prelevamento presso istituti di credito, nell'ambito delle effettive disponibilità di cassa.

Il Comitato esecutivo si riunisce su proposta del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre membri del Comitato Stesso.

Il Comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte a maggioranza dei componenti.

A parità di voto diviene determinate quello del Presidente.

Le decisioni del Comitato Esecutivo possono essere prese anche su proposte o dichiarazioni di voto inviate via e-mail.

In assenza del Presidente, il comitato Esecutivo viene presieduto dal Vice Presidente, se vi sono due Vice Presidenti, dal più anziano d'età; in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. E' previsto il procedimento della surroga qualora venga a mancare in maniera irreversibile uno o più consiglieri. In tale ipotesi i consiglieri in carica possono cooptare il nuovo consigliere tra gli associati che ne manifestano volontà e la nomina sarà poi confermata alla prima assemblea susseguente.

Il verbale delle riunioni del Comitato esecutivo viene conservato a cura del comitato e sottoscritto dal Presidente (o in sua assenza da chi ha presieduto la riunione) e dal Segretario.

Il Presidente, il Vice Presidente o i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere (ove nominato) costituiscono il Comitato di presidenza, che si riunisce in caso di decisioni urgenti; queste ultime dovranno comunque essere ratificate nel Comitato esecutivo successivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano



Associazione Amici di Maratea

verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Esecutivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato esecutivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

Il/i Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, può essere costituito da un massimo di tre membri eletti per tre anni dall'Assemblea e possono essere rieletti. La nomina del Collegio dei Revisori è obbligatoria al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 30 commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora l'Associazione superasse i limiti di cui all'art. 30 del CTS, per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori si applicherà l'art.2399 del Codice Civile ed i componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c.3, art.2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti quindi tutti i componenti dovranno essere iscritti nel registro dei revisori.

ART.11- (Organo di Revisione Legale)

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 12 (Proibiviri)

Eventuali controversie tra soci e tra questi e gli organi dell'Associazione sono sottoposte alla competenza di tre Proibiviri, eletti in Assemblea, tra i soci, per tre anni.

Via Strada Sant'Elia
CAP 85046 Maratea (PZ)
associazioneamicimaratea@gmail.com
P.IVA 91002650769



Associazione Amici di Maratea

Essi giudicano "*pro bono et aequo*", senza formalità di procedure.
Presiede il socio più anziano di età salvo diverse decisioni tra i componenti stessi, il loro lodo è inoppugnabile.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13 l'Associazione ha il divieto di distribuire; anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di Cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, o il rendiconto di cassa dove ne ricorrano i presupposti e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione in particolare dal tesoriere, viene approvato dalla Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione in aderenza all'art. 13 del CTS redigerà il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Esso sarà redatto nella forma del rendiconto per cassa ed in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 (Libri)

L'Associazione è tenuta alla gestione dei seguenti libri:



Associazione Amici di Maratea

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Esecutivo, con l'indicazione dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori tenuto a cura dello stesso organo qualora l'Associazione superasse i limiti di cui all'art. 30 del CTS;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Così come previsto dall'art. 2215-bis del codice civile i libri sociali possono essere tenuti in formato cartaceo ovvero anche in formato digitale. Per libri sociali digitali si fa pertanto riferimento alla possibilità, consentita dalla legge, di gestire in formato digitale un libro a partire dalla sua creazione. Non sarà più necessario stampare il libro su pagine precedentemente vidimate e gestire e conservare lo stesso in formato cartaceo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta motivata al Comitato Esecutivo il quale deve evadere la richiesta entro quindici giorni dalla stessa o motivare il diniego nello stesso termine.

ART. 18 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono comunque essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

Via Strada Sant'Elia
CAP 85046 Maratea (PZ)
associazioneamicimaratea@gmail.com
P.IVA 91002650769



Associazione Amici di Maratea

autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 (Responsabilità ed assicurazione)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato per conto dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa,

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'Associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 24 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.